

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA**

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13627 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Umbria

nei confronti di:

- [OMISSIS] [omissis], nato a [omissis] ([omissis]) il [omissis]. [omissis]. [omissis] (C.F. [omissis]), elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele, n. 6, presso lo studio dell'Avv.to Roberto Bianchi (pec: roberto.bianchi@avvocatiperugiapec.it), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Gianmarco Bianchi (pec: gianmarco.bianchi@avvocatiperugiapec.it), come da procura in atti.

VISTA l'istanza di rito abbreviato, presentata dal convenuto [omissis] [omissis];

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 13.11.2024, svoltesi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore Cons. Giuseppe Vicano, il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Enrico Amante, e l'Avv.to Antonino Belardo, su delega in atti degli Avv.ti Roberto Bianchi e Gianmarco Bianchi, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con atto di citazione depositato in data 31.10.2023, ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio:

- [omissis] [omissis], nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di Comandante facente funzioni del Settore Polizia municipale del Comune di Città di Castello nell'anno 2017;

- [omissis] [omissis] [omissis], nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di dirigente *ad interim* del Settore Polizia municipale del Comune di Città di Castello nell'anno 2018;

per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 45.392,15, ripartita nella misura di € 23.000,00 quanto a [omissis] [omissis] e di € 22.392,15 quanto a [omissis] [omissis] [omissis], oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore del Comune di Città di Castello, a titolo di danno erariale conseguente alla erogazione di somme indebite a favore dei dipendenti della Polizia municipale a titolo di indennità per turni festivi e notturni, liquidati dal Comune come premi di produttività, in difetto dei presupposti legittimanti previsti sia per l'una che per l'altra motivazione dalla

contrattazione collettiva di lavoro e dalla normativa di settore.

II. La *notitia damni* all'origine è stata comunicata alla Procura regionale dal nuovo Comandante del Settore Polizia municipale di Città di Castello in data 3 novembre 2022, a cui è seguita una istruttoria dettagliata del Requirente mediante l'acquisizione delle buste paga e degli atti di programmazione del Comune propedeutici alle attribuzioni dei premi. All'esito, la parte attrice ha contestato al convenuto *[omissis]* *[omissis]* l'aver sottoscritto il piano di lavoro della Polizia municipale per l'anno 2017 senza essere competente a farlo, in quanto non ricopriva il ruolo di dirigente, che invece era indispensabile ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 e dell'art. 9 del D.lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150, ai fini della valutazione delle performance individuali dei dipendenti e delle assegnazioni dei relativi premi di produttività per il raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento ed ampliamento dei servizi istituzionali. Oltre tutto, *[omissis]* ha incluso il suo nominativo nell'elenco degli aventi diritto, ledendo così il principio della eterovalutazione che ispira l'intero sistema di misurazione delle performance dei dipendenti pubblici. Ma l'elemento più rilevante sollevato dalla Procura regionale attiene alla antigiuridicità sostanziale della condotta tenuta dal *[omissis]*, il quale ha avallato una prassi illecita da tempo in uso presso l'ufficio della Polizia municipale di Città di Castello, secondo cui venivano conteggiati e poi liquidati ai vigili urbani dei compensi fissi di 30 euro per ogni turno lavorativo domenicale, di 100 euro per i turni dei giorni festivi speciali (come Natale, Capodanno e così via), di 30 euro per ogni turno notturno

e di 14/18 euro per i turni festivi infrasettimanali. Tali indennità erano in realtà incompatibili ed in contrasto con l'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "funzioni locali" del periodo 2016/2018, che prevedeva un'apposita voce retributiva che veniva corrisposta in busta paga proprio al fine di compensare per intero ed in modo assorbente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro in turni diurni, notturni, festivi e feriali. Infatti, a ciascun operatore è stata conteggiata e regolarmente corrisposta ogni mese una maggiorazione oraria del 10% della retribuzione spettante per ogni turno lavorativo svolto in orario diurno, antimeridiano e pomeridiano (ossia, dalle 06,00 alle 22,00), del 30% per ogni turno notturno o festivo, del 50% per i festivi notturni e del 10% in più per i turni festivi infrasettimanali. Per converso, i prospetti compilati da [omissis] intestati "compenso ex indennità disagio domeniche 2017", "festivi speciali 2017", "compenso turni notturni 2017", "festivi infrasettimanali 2017", "liquidazione lavoro straordinario festivo infrasettimanale 2017" e "piano di lavoro polizia municipale 2017" comprovano secondo la Procura regionale che il convenuto ha chiesto all'Ufficio personale del Comune la liquidazione di compensi al personale, che erano solo formalmente collegati a progetti di miglioramento approvati dal Consiglio comunale con il Piano esecutivo di gestione e con il Piano dettagliato degli obiettivi, ma che sostanzialmente consistevano in erogazioni "a pioggia" di compensi fissi, identici per tutti gli operatori, computati sulla base della sola presenza in servizio in determinati giorni ed orari, al di fuori delle

regole del comparto, in aggiunta alle maggiorazioni retributive previste e percepite per i vari tipi di turni in base al C.C.N.L. vigente, senza tener conto delle diversità di stipendio tabellare per ciascuna categoria professionale. In tal modo, è stato indebitamente utilizzato secondo la Procura il fondo decentrato stanziato nel bilancio del Comune ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, che avrebbe dovuto finanziare esclusivamente il trattamento accessorio del personale impiegato in progetti, compiti ed attività di miglioramento della performance organizzativa ed individuale, sulla base dei meriti effettivamente dimostrati, misurati e valutati sul campo per ciascun dipendente coinvolto. Pertanto, risultano illegittimi i premi di produttività liquidati per l'anno 2017 a favore del personale della Polizia municipale in questione, mediante determinazioni del dirigente dell'Ufficio personale del Comune nr. 674 del 5 luglio 2018 e nr. 702 del 13 luglio 2018 per l'importo complessivo di € 23.000,00, costituente perciò il danno erariale addebitato dall'Organo requirente a [omissis] [omissis] per responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave.

III. Il convenuto [omissis], con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 marzo 2024:

- in via principale, previo favorevole parere della Procura regionale, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato, ex art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento della somma di € 8.000,00 (diconsi euro ottomila/00), pari a circa il 35% della quota di danno posta a suo carico nell'atto di citazione;

-in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento della predetta

istanza, ha chiesto il rigetto della domanda per difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave, avendo egli soltanto attuato un meccanismo introdotto negli anni precedenti, che riteneva corretto, per cui ha presentato documenti ed elenchi che erano solo riepilogativi di conteggi interni.

IV. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 17.04.2024, fissata per la valutazione della richiesta di rito abbreviato, il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c., con decreto n. 7/2024, depositato in data 19.04.2024, ha accolto l'istanza di definizione agevolata del giudizio proposta dal convenuto [omissis] e, per l'effetto, ha determinato nell'importo di € 8.000,00 la somma da versare in favore del Comune di Città di Castello, fissando in trenta giorni (*decorrenti dalla data di notificazione del predetto decreto*) il termine per il relativo versamento e, nei successivi trenta, il termine per il deposito - presso la Segreteria della Sezione - della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma.

V. In data 07.05.2024 i difensori del convenuto [omissis] hanno depositato:

1) copia dell'attestazione di pagamento della somma di € 8.000,00, effettuato in data 23.04.2024 tramite bonifico bancario *on line* disposto da [omissis] [omissis] a favore del Comune di Città di Castello; 2) attestazione di avvenuta riscossione con carta contabile n. 2131 del 24/04/2024, rilasciata dalla dott.ssa Cristina Edelweiss quale Responsabile del Servizio Finanziario di cassa del Comune di Città di Castello.

VI. All'udienza in camera di consiglio del 13.11.2024, fissata per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto n. 7/2024, il difensore del convenuto [omissis] ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c.; la Procura non si è opposta.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

VII. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo determinato nel decreto n. 7/2024 ed il sussistere, conseguentemente, delle condizioni per la definizione alternativa del giudizio con il rito abbreviato relativamente alla posizione del convenuto [omissis] [omissis].

Il Collegio ritiene, inoltre, sussistere la soccombenza del convenuto [omissis] e di porre, pertanto, a carico del medesimo le spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato - ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. - il giudizio di responsabilità n. 13627, relativamente alla posizione del convenuto [omissis] [omissis].

Condanna il convenuto [omissis] [omissis] al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano nella misura di € 243,15 (diconsi euro duecentoquarantatre/15).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre

2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vicano

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2024.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 21 novembre 2024.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)